Ordinanza del 27/06/2019 n. 17346 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Testo

Testo:

Rilevato che:

B. I. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Perugia che, decidendo sul gravame nei confronti dell'ordinanza che aveva negato la protezione internazionale e quella umanitaria, ha dichiarato estinto il processo d'impugnazione per omessa osservanza dell'ordine di rinnovazione della notifica della citazione all'avvocatura dello Stato; la corte d'appello ha sottolineato che, constatata la mancata notifica all'avvocatura dello Stato, l'appellante aveva chiesto un termine per rinnovarla; dopodiché, però, non aveva provveduto al rinnovo affermando di ritenere valida la notifica precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1910;

il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ. e dell'art. 11 del r.d. citato;

il Ministero dell'interno non ha svolto difese.

Considerato che:

il ricorso è inammissibile per difetto di specificità (art. 366, n. 3, cod. proc. civ.); secondo l'impugnata sentenza la notifica era stata fatta ai sensi della l. n. 53 del 1994, art. 3-bis; l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 prevede che *"la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi";*

l'impugnata sentenza riferisce che l'appellante aveva fatto la notificazione utilizzando un indirizzo "non risultante dai predetti elenchi"; il ricorrente ha censurato la decisione in base a un ragionamento astratto: egli - come d'altronde espressamente riferito a pag. 6 del ricorso - si è limitato "a esporre una serie di pronunce e orientamenti" a suo dire finalizzati a "chiarire la questione"; orientamenti incentrati sull'affermazione che la notifica sarebbe da considerare valida "anche se il registro indicato fosse il registro Ipa", ovvero sul rilievo che anche l'indice cd. Ini-Pec è un pubblico elenco, ovvero ancora sulla considerazione che la modalità di perfezionamento della notificazione telematica postula "che la notificazione provenga da un indirizzo Pec (..) a un altro indirizzo Pec, sempre risultante da pubblici elenchi" e che "giunga a compimento il meccanismo telematica che assicura la certezza della procedura di recapito"; tutte

queste considerazioni a niente servono, dal momento che nel ricorso non è specificato come sia stata in concreto eseguita la notificazione a fronte di quanto puntualmente affermato in ordine all'effettuazione "a un indirizzo non risultante dai predetti elenchi"; non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2019.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza